



Giunta Regionale della Campa

Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Il Dirigente
UOD 03 - 09

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0218512 30/03/2016 14,37

Mitt. : 520509 UOD Tutela dell'acqua e gestio...

Ass. : 5205 Direzione Generale per l'ambie...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 6 del 2016



Scheda debiti fuori bilancio

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

DIPARTIMENTO 52 - DIREZIONE GENERALE 05 - UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE

09

Il sottoscritto nella qualità di dirigente della U.O.D. 09, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa U.O.D. e dal responsabile della istruttoria che sottoscrive la stessa

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore : Comune di San Pietro al Tanagro (SA)

C.F. 00533680658

**rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Morello , con studio legale
sito in Via Teggiano-Polla Teggiano (SA)**

Oggetto della spesa

Spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: ex art. 73 del D.lgs. n. 118\2011 :

(x) sentenze esecutive;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con DD n. 265 del 8/3/2012 veniva emessa ordinanza ingiunzione ex art. 18 della L. 689/1981, DGR n. 245 del 31.05.2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 38 del 20.06.2011, e D.D. n. 242 del 24/06/2011 pubblicato sul BURC n. 72\2011, con riferimento alle sanzioni previste dal D.lgs. 152 del 2006, nei confronti del Comune di San Pietro al Tanagro (SA).

Con sentenza n. 55 del 25/03/2014, notificata in forma esecutiva, la Regione Campania veniva condannata al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in € 214,00 per spese, € 750,00 per compenso, oltre accessori di legge.

Con nota DG05UOD09 prot. 0085176 del 08-02-2016 è stato richiesto all'Avvocatura Regionale di trasmettere la sentenza in forma esecutiva, di esprimere parere di congruità sul precetto e di comunicare eventuale impugnazione del provvedimento giudiziario.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 0150297 del 3/3/2016, ha trasmesso la sentenza in forma esecutiva ed ha espresso parere di congruità sull'atto di precetto relativo alla sentenza n. 55/2014, nel quale venivano quantificate le somme da liquidare, come di seguito riportato :

TOTALE DEBITO € 1.516,30

€ 1.017,75 per diritti ed onorari

€ 40,71 per Cassa Nazionale Avvocati

€ 224,98 per spese vive

€ 232,86 per IVA al 22%

Via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli - Tel 081-7963394 - Fax 081-7963060

dg05.uod03@pec.regione.campania.it - dg05.uod09@pec.regione.campania.it

Fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Il Dirigente
UOD 03 - 09

totale € 1.516,30

Il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. n. 118\2011 per l'importo complessivo di € 1.516,30.

Il pagamento a favore del creditore avverrà con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Allega la seguente documentazione :

1. Sentenza n. 55/2014
2. Atto di precetto trasmesso dall'Avvocatura con nota prot. 0772782 del 12/11/2015.

Data 23.3.2016

Il Funzionario istruttore
Dott. M. Mazzella

Il Dirigente
Dott. G. Pagliarulo

02 3195/12 03 COPIA

REGIONE CAMPANIA

.2014

Prot. 2014. 0862846 18/12/2014 11,22
Mitt. COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO

Ass. : A.G.C.4 Advocatura

Classifica : 4.1.1.



Cell. 330/1000000
04317480657



Sent. 55/14/01 a
Rg 370/12
Ved.
hip /

Via Pi
8.

T/F 0975/23212

Cell. 330/1000000

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA

16 DIC 2014

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica ed in persona del dott. Alfredo Maffei, all'udienza del 25 marzo 2014, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

~ SENTENZA ~

nella causa civile iscritta al n. rg. 370/2012, avente ad oggetto: **opposizione ad ordinanza ingiunzione**, vertente

TRA

Comune di San Pietro al Tanagro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. Cinzia Morello, presso il cui studio in Teggiano, via Prov.le Teggiano-Polla, n. 172, è elettivamente domiciliato

Parte opponente

E

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per notaio Stefano Cimmino, rep. n. 33679, dall'avv. Paolo Citera dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata in Salerno, via Abella Salernitana, n. 3, presso l'Ufficio Avvocatura Regionale

Parte opposta

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.

Con ricorso depositato il 20.4.2012 il Comune di San Pietro al Tanagro, in persona del Sindaco p.t., ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 avverso l'ingiunzione di pagamento n.° 265 del 8.3.2012 emessa dalla Giunta Regionale della Campania, notificata a mezzo posta e ricevuta dal ricorrente il 21.3.2012.

Con quest'ordinanza l'ente summenzionato ha ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di € 12.500,00 oltre spese di bollo e di notifica pari ad € 7,40 per la violazione degli artt. 101 e 133, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.

Il ricorrente deduceva:

111/12

17 DIC 2014

- che risultava violato il proprio diritto di difesa attesa l'omessa notifica del verbale di accertamento e contestazione n. 18 del 17.9.2007 con cui il Corpo Forestale dello Stato informava sia dell'accertamento effettuato sull'impianto di depurazione comunale in data 24.7.2007, sia dell'esito delle analisi effettuate sui campioni di acque prelevati in quella circostanza;
- che nella stessa data in cui veniva ricevuta la notifica dell'ordinanza impugnata, venivano altresì notificate al responsabile del procedimento, il sig. Romaniello, altre due ordinanze ingiunzione (n. 264 e 266) relative alla medesima violazione;
- che nessuna responsabilità poteva essere ascritta al Comune per il superamento del tasso di inquinamento legalmente fissato in materia di acque reflue, giacché la gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione era stata affidata ad una ditta esterna, la IBI IDROBIOIMPIANTI S.p.a.; pertanto, il Comune opponente non poteva essere chiamato a rispondere per eventuali omissioni o violazioni nell'attività di manutenzione.

Per tali ragioni veniva richiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Si ritualmente in giudizio la Regione Campania, che sosteneva l'infondatezza dei motivi di opposizione e la legittimità dell'ordinanza ingiunzione.

L'opposizione è fondata per la parte relativa alla mancata preventiva contestazione dell'illecito.

Va premessa l'analisi delle norme applicabili in materia.

L'art. 14 della L. 689/1981 rispettivamente ai commi 1, 2 e 6 stabilisce che:

"La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".

Con riferimento all'ipotesi in cui per l'accertamento della violazione siano compiute analisi di campioni, la disposizione precedente va letta in combinato disposto con l'art. 15 della L. 689/1981. Questa norma stabilisce ai commi da 1 a 5:

"Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa".

Pertanto, qualora la sussistenza della violazione venga accertata mediante analisi di campioni, il risultato delle analisi va tempestivamente comunicato a tutti gli interessati dal dirigente del laboratorio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto dall'art. 15 della legge n. 689 del 1981, anche al fine di poter chiedere la revisione delle analisi, prevista dall'art. 15 della legge n. 689 del 1981 e costituente espressione del diritto alla difesa dell'incolpato. Tale comunicazione equivale alla contestazione immediata prevista dall'art. 14 (Cass. civ., Sez. II, 13 marzo 2007, n° 5882).

La conseguenza è che se non si procede alla comunicazione del risultato delle analisi tempestivamente, e cioè entro 90 giorni dal completamento delle stesse, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per il soggetto nei cui confronti risulta provata tale omissione.

Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti ed, in particolare, dalla lettura del rapporto di prova n.° 1512/001, risulta che le analisi del campione di acqua di scarico prelevato sono state completate in data 1.8.2007 .

L'esito di tali analisi è stato quindi comunicato al sig. Michele Romaniello in qualità di obbligato in solido - ai sensi dell'art. 6 L. 689/81 - giacchè all'epoca dell'accertamento rivestiva la posizione di responsabile del procedimento per il Comune (in virtù della delibera della Giunta Municipale n. 87 del 9.7.2004).

Nessuna prova la difesa di parte opposta ha fornito sull'avvenuta notifica del verbale di accertamento e contestazione dell'illecito anche in favore del Comune opponente.



Pertanto, si deve ritenere non rispettata la prescrizione normativa che impone all'autorità emittente l'ordinanza di provvedere a notificare la relativa contestazione a tutti i soggetti responsabili in solido per la violazione ascritta.

L'ingiunzione di pagamento n. 265 del 8.3.2012 emessa dalla Giunta Regionale della Campania è stata poi notificata e ricevuta dal ricorrente il 21.3.2012.

Ne consegue l'estinzione dell'obbligazione in capo alla ricorrente di pagare la somma dovuta per la violazione.

L'opposizione va quindi accolta e l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata nella parte in cui ingiunge l'obbligo di pagamento della sanzione al Comune opponente.

Si ritiene pertanto superflua una disamina degli altri motivi indicati a sostegno dell'opposizione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento n.° 265 del 8.3.2012 resa dalla Giunta Regionale della Campania nei confronti del Comune di San Pietro al Tanagro;
- b) condanna la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore del Comune di San Pietro al Tanagro, in persona del Sindaco p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in € 214,00 per esborsi vivi ed in € 250,00 per compenso per la fase di studio, € 200,00 per compenso per la fase introduttiva, € 300,00 per compenso per la fase decisoria, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge.

Così deciso in Lagonegro, all'udienza del 25.3.2014

Il Giudice

dott. Alfredo Maffei

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr.ssa Consolata LANDI



REPUBBLICA ITALIANA - In nome della legge
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.
E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva
allo avv. CINZIA MORELLO, per la parte.
~~In corso di registrazione.~~

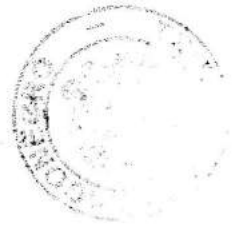
Lagonegro, - 3 DIC. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Consolata Landi
F. to

E' copia conforme all'originale rilasciato in forma esecutiva
il 3 DIC. 2014 all' avv. CINZIA MORELLO per la parte.
~~In corso di registrazione.~~
Ritenuti i diritti dovuti.
Lagonegro,

- 3 DIC. 2014

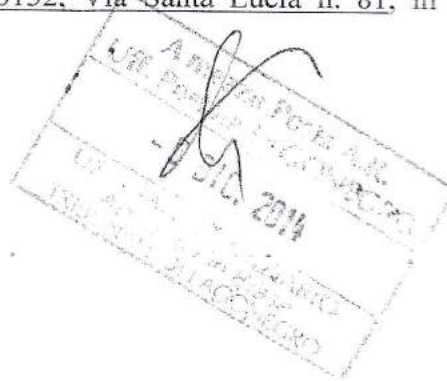
Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Consolata Landi



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Cinzia Morello, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Lagonegro, per piena e legale scienza e ad ogni effetto di legge, ho notificato e dato copia conforme del suesteso atto a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in NAPOLI 80132, Via Santa Lucia n. 81, in uno al procuratore costituito





Giunta Regionale della Camp

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0150297 03/03/2016 09,53
Mitt. : Avvocatura Regionale

Rss. : 520509 UOD Tutela dell'acqua e gestio...

Classifica : 4.



DIP. 52 SALUTE E RISORSE NATURALI
D.G. 05 AMBIENTE E ECOSISTEMA
UOD 09 TUTELA DELL'ACQUA E GESTIONE
DELLA RISORSA IDRICA
VIA DE GASPERI, 28
80133 NAPOLI

Prat. 3195 /12

Comune di S. Pietro al/T
Opp.ad ord.ing.

In relazione alla pratica in oggetto, in riferimento alla v/s nota n.85176 del 08 febbraio 2016, si trasmette in allegato copia delle sentenza n.55/14, con formula esecutiva, già trasmessa, ed inoltre nel merito del parere di congruità di cui al relativo precetto si ritiene che lo stesso sia equo e rispondente a quanto liquidato dal Tribunale di Lagonegro con la predetta sentenza.

Tanto per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

Avv. P. Citera 089/759065

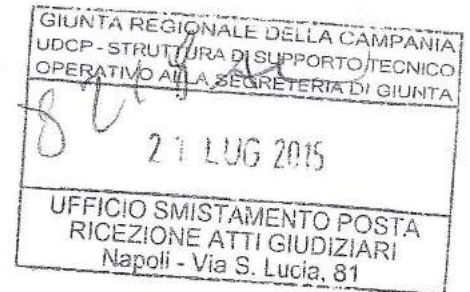
L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria d'Elia



5.02.14
a C. Morello
93
Avv. Cinzia Morello

Via Prov.le Teggiano-Polla, 172
84039 Prato Perillo - Teggiano (SA)
T/F 0975-739254 cell. 338/4392783

C.F.: MRLCNZ72S67G793X - P. IVA n. 04317480657
cinziamorello@puntopec.it



ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA

Il **COMUNE di SAN PIETRO AL TANAGRO**, C.F.: 00533680658, in persona del Sindaco p.t. dott. Domenico Quaranta, con sede in 84030 San Pietro al Tanagro (SA) alla P.za Enrico Quaranta, al fine del presente atto elettivamente domiciliato presso lo studio del suo avvocato, procuratore e difensore - giusta procura in calce al ricorso introduttivo ed in virtù di delibera di G.C. n. 17 del 05/04/2012 - avv. Cinzia Morello (C.F.: MRLCNZ72S67G793X) del Foro di Vallo della Lucania con studio in Teggiano (SA) alla Via Prov.le Teggiano-Polla n° 172, il quale, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0975-739254 e/o a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo cinziamorello@puntopec.it.

premesse

- che con sentenza n. 55/14 resa dal Tribunale di Lagonegro in data 25 marzo 2014, giudice dott. Alfredo Maffei, la **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente l.r.p.t., veniva condannata a pagare in favore dell'opponente la somma di euro 964,00, oltre accessori di legge, a titolo di esborsi e competenze professionali;
- che il provvedimento *de quo*, munito della formula esecutiva in data 03/12/2014, veniva regolarmente notificato in data 16/12/2014;
- che sinora nessun pagamento è stato eseguito dall' Ente debitore.

Tutto ciò premesso, il Comune di San Pietro al Tanagro, in persona del Sindaco p.t., *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

Intima e fa precetto

Alla **REGIONE CAMPANIA**, in persona Presidente legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in 80132 NAPOLI alla Via Santa Lucia n. 81, di pagare nel termine di giorni dieci dalla notifica



REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0512760
Mitt. : COMUNE S. PIETRO T.
Ricev. : Avvocatura Regionale
23/07/2015 11,12

del presente atto, le somme di seguito specificate:

Compensi liquidati in sentenza	€ 750,00
Onorario Precetto	€ 135,00
Maggiorazione 15%	€ 132,75
Cassa Forense	€ 40,71
IVA 22%	€ 232,86
Spese esenti	€ 224,98

Per un totale di euro 1.516,30.

Oltre spese di notifica del presente atto e ogni altra competenza successiva,
con espresso avvertimento che in mancanza, decorso il termine di dieci
giorni, si procederà ad esecuzione come per legge.

Salvis Juribus

Teggiano, 15 luglio 2015


(Avv. Cinzia Morello)

2
TEGGIANO
CINZIA
M